



# COMUNE DI PALERMO

## Area delle Risorse Umane

### Ufficio Acquisizione Risorse Umane

Via Garibaldi, 44 - 90133 Palermo – Tel. 0917402849 Fax. 0917402806

Il pubblico si riceve nei giorni di martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00

e-mail: [acquisizionerisorseumane@comune.palermo.it](mailto:acquisizionerisorseumane@comune.palermo.it)

pec ufficio: [acquisizionerisorseumane@cert.comune.palermo.it](mailto:acquisizionerisorseumane@cert.comune.palermo.it)

pec area: [settorerisorseumane@cert.comune.palermo.it](mailto:settorerisorseumane@cert.comune.palermo.it)

Palermo, 09 - 10 - 2017 n. 1625246 prot. areg

Responsabile del procedimento: Funzionario amm.vo Dario Sireci

[d.sireci@comune.palermo.it](mailto:d.sireci@comune.palermo.it)

<b>O G G E T T O :</b>	<b>assenza a visita di controllo dello stato di malattia – procedimento disciplinare e recupero ex art. 5 c. 14 L.638/83 – CIRCOLARE</b>
------------------------	--

A tutti i Dirigenti

A tutti gli Uffici

e, p.c. All'Assessore al Personale

Al Segretario Generale

A tutto il personale area Comparto, Coime e LSU

Si è avuto modo di rilevare negli ultimi tempi che non sempre, al verificarsi di un'assenza a visita di controllo dello stato di malattia, segue, all'esito del procedimento disciplinare, anche il mandato all'Ufficio Personale dell'Area Bilancio<sup>1</sup> a effettuare il recupero della retribuzione ai sensi dell'art.5 c. 14 L.638/1983. In merito si ricorda che tale norma prevede quanto segue: "*qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo, senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della meta' per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.*".

Orbene, si può ipotizzare che alla base di tale comportamento vi sia la considerazione secondo cui nel caso in specie la sanzione disciplinare sostituisca o assorba la trattenuta di cui all'art. 5 L.638/83. Ma così non è.

La sanzione irrogata dal dirigente, in caso di assenza a visita di controllo, punisce l'infrazione ai doveri di servizio previsti dal codice disciplinare. La natura della norma su richiamata invece è extradisciplinare; essa infatti mira a recuperare quote di retribuzione non dovute, perché lo stato di malattia non è stato acclarato nelle forme di legge per causa imputabile al lavoratore. Da ciò consegue che **il recupero della retribuzione prescinde dalla sanzione disciplinare**, assumendo appunto i caratteri di una parallela *sanzione contrattuale di tipo extradisciplinare*<sup>2</sup> che si aggiunge e non sostituisce la sanzione disciplinare.

<sup>1</sup> Nel caso dei LSU, la competenza disciplinare è di questo Ufficio. Pertanto per questa categoria provvede direttamente lo scrivente.

<sup>2</sup> V. Cass. 3837/97 e 3226/08: "l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione durante la malattia - oltre a dar luogo a sanzioni (quali la perdita del trattamento economico) comminate per violazione dell'obbligo di reperibilità facente carico sul lavoratore medesimo durante le cosiddette fasce orarie (Decreto Legge n. 496 del 1983, articolo 5, comma

Per cui, ogni volta che sia accertato – anche all'esito del contraddittorio disciplinare – che il lavoratore è stato assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, occorre **sempre comunicare all'Ufficio Personale dell'Area Bilancio il fatto e dare a quest'ultimo Ufficio mandato per il recupero di legge, dandone conoscenza al lavoratore. Tale comunicazione, per economia del procedimento, sarà opportuno darla nella nota con cui si comunica l'irrogazione della sanzione.**

Quanto sopra vale anche nell'ipotesi di eventuale archiviazione del procedimento disciplinare, disposta dal dirigente per altra ragione, pur se il fatto è stato acclarato e non sussiste la scriminante del giustificato motivo che ha impedito il controllo dello stato di malattia.

Ciò perché, come sopra ricordato, l'istituto del recupero ex art.5 c.14 L. 638/83 prescinde dalla sanzione disciplinare e ha natura di riequilibrio del rapporto sinallagmatico fra prestazione lavorativa e retribuzione, laddove in assenza di prestazione lavorativa (o di giusta causa dell'assenza) non è dovuta retribuzione. Anche in questo caso, quindi, andrà effettuata la comunicazione di recupero ex L. 638/83 all'Area Bilancio.

Vista la rilevanza della fattispecie, la presente va notificata a tutto il personale Comparto e COIME e a tutti i Lavoratori Socialmente Utili e **affissa in via permanente nelle bacheche di tutte le sedi di lavoro, anche quelle decentrate.** La presente sarà pubblicata anche sul sito istituzionale, nel link “Amministrazione trasparente”.

Distinti saluti.

Il Dirigente Amministrativo  
(dott.ssa Antonella Ferrara)



Il Capo Area Risorse Umane  
(dott.ssa Rosa Vicari)



---

14, conv. in Legge n. 638 del 1983) - puo' integrare anche un inadempimento sanzionabile (nel rispetto delle regole del contraddittorio poste dall'articolo 7 Stat. lav.) con una sanzione disciplinare”.